



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.FIBONACCI"**  
**SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
Via M. Lalli 4 - 56127- Pisa • Tel. 050 580 700 • FAX 050 313 642 7 • Cod. fiscale 800 055  
705 04  
pec: [piic831007@pec.istruzione.it](mailto:piic831007@pec.istruzione.it) • email: [piic831007@istruzione.it](mailto:piic831007@istruzione.it)



## SCUOLA DELL'INFANZIA

**Fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini presenti nella sezione o gruppo-classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (i bambini sono esentati dall'indossare alcun tipo di mascherina).

Il decreto pone un preciso obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.

Qualora nella stessa sezione **vi siano cinque o più casi di positività** si applica una **sospensione delle attività in presenza per una durata di cinque giorni** accompagnata da **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione deve essere attestata dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

La sospensione delle attività e la contestuale quarantena avvengono se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica **entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**.

## SCUOLA PRIMARIA

**Fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Il decreto pone un preciso obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.

Qualora nella stessa classe **vi siano cinque o più casi di positività** il decreto prevede le seguenti misure:

**1.** Per coloro che diano dimostrazione di **aver ricevuto la dose booster, oppure di aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure di essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o dopo il completamento del ciclo primario**, l'attività didattica prosegue in presenza in regime di autosorveglianza, cioè con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino**

**al decimo giorno successivo** alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In questo caso, al fine di consentire al personale scolastico di procedere alla verifica dei requisiti di ammissione in classe dei singoli alunni, ***gli alunni stessi dovranno esibire il proprio green pass.***

2. Per tutti gli alunni che non si trovino nelle condizioni sopra descritte<sup>1</sup>, si applica la **Didattica Digitale Integrata per la durata di cinque giorni** accompagnata da **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione deve essere attestata dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 da realizzarsi anche in centri privati a ciò abilitati.

La sospensione delle attività e la contestuale quarantena avvengono se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica **entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

## **SCUOLA SECONDARIA**

Con un **caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo** alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Qualora **vi siano due o più casi di positività** nella stessa classe il decreto prevede le seguenti misure:

1. Per coloro che diano dimostrazione di ***aver ricevuto la dose booster, oppure di aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure di essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o dopo il completamento del ciclo primario***, l'attività didattica prosegue in presenza in regime di autosorveglianza, cioè con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In questo caso, al fine di consentire al personale scolastico di procedere alla verifica dei requisiti di ammissione in classe dei singoli alunni, ***gli alunni stessi dovranno esibire il proprio green pass.***

2. Per tutti gli alunni che non si trovino nelle condizioni sopra descritte<sup>1</sup>, si applica la **Didattica Digitale Integrata per la durata di cinque giorni** accompagnata da **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione deve essere attestata dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 da realizzarsi anche in centri privati a ciò abilitati

La sospensione delle attività e la contestuale quarantena avvengono se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica **entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, il decreto legge prevede che per coloro che siano in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, redatta con le modalità indicate nelle circolari applicative del Ministero della Salute, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale la didattica possa proseguire in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

I genitori/tutori di questi alunni dovranno far pervenire copia della predetta certificazione al coordinatore di classe/team, che provvederà ad inoltrarlo alla segreteria d'istituto.

---

<sup>1</sup> **Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.**

